



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Deliberazione n. **40** del **29.09.2020**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **20.30**, si riunisce l'organo consiliare in sessione **straordinaria**.

Sono presenti

1	ZULIANI ALBINO	Presente
2	AVANZINI PATRIZIA	Presente
3	GANDELLI ROBERTA	Presente
4	ZILETTI GIORGIO	Presente
5	ANDREIS ALESSIO	Presente
6	ZANONI MARIO	Presente
7	GIRARDI LUISELLA	Presente
8	RODELLA ANDREA	Presente
9	AGUZZI MARIACHIARA	Presente
10	ALLEGRI GIANCARLO	Assente
11	LEALI BERNARDO	Presente
12	GOTTARDO GIULIO	Presente
13	MORETTI MAURO	Presente

Totale presenti **12** Totale assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott. Maurizio Sacchi**, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020

Esponde l'argomento la Responsabile dell'Area Finanziaria dott.ssa Stefani Lancellotti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);
- l'art.1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TA.SI.) e dalla Tassa sui rifiuti (TA.RI.);
- l'art.1 comma 738 L.160 del 27/12/2019 che recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)"

VISTA la propria precedente deliberazione n. 39 in data odierna, ad oggetto "Approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020",

VISTO l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n.205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/r/rif rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021- MTR"

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF:

- adotta il metodo tariffario rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D:P:R: n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal DPR n.158/1999, con la conseguenza che il Comune, che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe viene chiamato a svolgere una funzione esterna al MTR, a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

VALUTATO per quanto sopra esposto di procedere al calcolo delle tariffe TARI secondo il nuovo metodo MTR di cui alla delibera 443/2019 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al dpr 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel PEF;

CONSIDERATO CHE i costi complessivi ammontano ad € 1.169.727,00 suddivisi in €735.112,00 costi fissi e € 434.615,00 costi variabili;

RILEVATO CHE l'articolazione dei costi del piano finanziario sopra citato prevede una percentuale di costi fissi pari al 62,84% e di costi variabili pari al 37,16%;

VALUTATO CHE i costi fissi sono stati suddivisi tra utenze domestiche e utenze non domestiche in proporzione ai mq iscritti a ruolo apportando un correttivo in favore delle utenze domestiche pari al 9%,

DATO ATTO che come per gli scorsi anni la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata considerando la quantità di rifiuti smaltiti nell'anno 2018 rapportata alla potenziale produzione di rifiuti delle utenze non domestiche,

DI PRENDERE ATTO della suddivisione dei costi fissi e variabili ripartiti secondo le metodologie suddette:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
COSTI FISSI	60,00%	40,00%
COSTI VARIABILI	39,00%	61,00%

DATO ATTO che dal totale dei costi del piano finanziario vanno apportate delle detrazioni:

- il contributo che eroga il MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art.33 bis del decreto legge 248/2007 pari a € 2.629,20
- l'incasso relativo al servizio di raccolta domiciliare delle frazioni vegetali come da deliberazione della giunta comunale n.69 del 15/09/2015 pari a €14.843,30

EVIDENZIATO che dopo tali deduzioni i costi da coprire con le tariffe ammontano a € 1.152.254,70

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 con il quale è stato approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che, all'articolo 3 "determinazione della tariffa", stabilisce: "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione";

VISTA la tabella 1/A dell'articolo 4 "Articolazione della tariffa a regime" del già citato D.P.R. 158/1999 che stabilisce i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche;

ATTESO CHE la ripartizione del gettito presunto TA.RI. è stata effettuata, anche sulla scorta dei dati relativi alla produzione delle relative quantità di rifiuti, come di seguito indicato:

Gettito Presunto	Anno	Importo presunto del gettito	Percentuale
Da utenze domestiche	2020	Euro 595.723,75	51,70 %
Da utenze non domestiche	2020	Euro 556.530,95	48,30 %
Totale		Euro 1.152.254,70	100,00 %

CONSIDERATO CHE, al fine dell'applicazione del coefficiente di attribuzione della parte fissa e della parte variabile, si è tenuto conto che:

- a) **Utenza domestiche:** la quota fissa da attribuire alla singola utenza si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) definito nella tabella 1A del DPR 158/1999. La quota variabile si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/mq).

CONSIDERATO CHE il Comune di Padenghe sul Garda non ha sperimentato tecniche di calibratura individuale di apporti di rifiuti (produzione espressa in kg. pro-capite), si intende applicare il sistema presuntivo prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite desumibile dalla tabella 3 del DPR 158/1999.

Si applicano i valori come di seguito indicati:

Num. componenti del nucleo fam.	Coefficiente per la determinazione della quota fissa * per Comune con pop. < a 5000 ab.i (ka)	Coefficiente proporzionale di produttività per parte variabile (kb)
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40

**trattasi dei coefficienti predefiniti (nelle fasce minima, media e massima) per aree geografiche (Nord - Centro e Sud) per i comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti*

b) Utenze non domestiche:

- le utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie di cui al D.P.R. 158/1999 - Tabella 3/A - e stabilite in numero di 21 (ventuno) categorie;
- per le attività in genere la parte fissa della tariffa si ottiene per singola utenza come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

Anche in questo caso, il coefficiente è determinato presuntivamente nella tabella 3A del DPR 158/1999. La quota variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente di produzione (Kd) di cui alla tabella 4A del DPR 158/1999. Il Comune di Padenghe sul Garda intende **applicare i valori dei coefficienti Kc e Kd come di seguito indicati evidenziando che sia il coefficiente kc che il coefficiente kd sono quelli MINIMI previsti dal D.P.R. 158/1999.**

Si riporta pertanto, per completezza di informazioni tecniche, la tabella relativa alla classificazione in categorie delle utenze non domestiche che il Comune di Padenghe sul Garda intende adottare.

In relazione a ciascuna attività economica sono indicati gli specifici coefficienti MINIMI adottati a base di calcolo della tariffa.

RICORDATO CHE è stata creata una nuova categoria tariffaria prevista per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (facoltà prevista dalle Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe emanate dal Ministero delle finanze);

INDIVIDUATE le categorie relative alle utenze non domestiche come di seguito:

CATEG.	UTENZE NON DOMESTICHE	Kc	Kd

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori di carburante	0,67	5,51
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	Uffici, agenzie	1,00	8,21
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	8,59
22	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95

CONSIDERATO che il gettito complessivo della tassa deve coprire, come stabilito dal comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e s.m., tutti i costi (diretti e indiretti) del servizio di igiene urbana;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RAMMENTATO che gli interventi sono allegati al file audio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;

DATO ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Stefania Lancellotti.

- che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012").

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);

ciò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato: PRESENTI e votanti 12, FAVOREVOLI 12

DELIBERA

- 1) *DI APPROVARE* i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) *DI APPROVARE* le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2020 così come determinate negli allegati A, B, C, D, E del presente provvedimento che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) *DI DARE ATTO* che le tariffe approvate **con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2020.**
- 4) *DI DARE ATTO* che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (articolo 49 del TUEL).
- 5) *DI INVIARE* la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti TA.RI., al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- 6) *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

ATTESA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ciò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato: PRESENTI e votanti 12, FAVOREVOLI 12

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020

REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Data 22/09/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Stefania Lancellotti

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Data 22/09/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Stefania Lancellotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Letto Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Albino Zuliani

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Maurizio Sacchi

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

Visti gli articoli 124 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario Generale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.

Municipio di Padenghe sul Garda, 07.10.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Maurizio Sacchi

ESECUTIVITÀ

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario Generale certifico che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Padenghe sul Garda, 01.11.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Maurizio Sacchi

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario generale attesto che la copia presente è conforme all'originale depositato presso la segreteria
Municipio di Padenghe sul Garda, 07.10.2020

Il Segretario Generale
(Dott. Maurizio Sacchi)
